

**La persona offesa nel reato di maltrattamenti e  
nella violenza assistita: l'accertamento dei fatti.  
Cenni di psicologia forense sulla capacità a  
testimoniare e sugli indicatori del danno**

**QUINTO INCONTRO**

**12 giugno 2026**

**CPO ASTI**



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Art. 572 c.p.


Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente **ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione**, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

**La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.**



La L. 2 dicembre 2025, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 572, comma 1 e l'introduzione di un comma in fine all'art. 572.

• • • • •  
• • • • •



## Art. 61 c.p.

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

[...]

11-*quingies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

[...]





## Art. 612 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

**La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.**

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La L. 2 dicembre 2025, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g) l'introduzione di un comma dopo il terzo all'art. 612-bis.



Cassazione Penale, n. 9187 del 15.09.2022-03.03.2023, Sez.6

Pres. Fidebo, Rel. Di Nicola Travaglini

9.2 La lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'**unico verbo (maltrattare) che describe la condotta**, fornita dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U, n. 10959 del 29 gennaio 2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893), ha consentito un pieno adeguamento alla Convenzione di Istanbul in quanto qualificata come l'insieme di comportamenti vessatori che, pur singolarmente considerati, possono anche non costituire reato, senza dunque richiedere la reiterazione di atti di violenza (tra le altre Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, O., Rv. 267270; Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962). Ciò che caratterizza un comportamento come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato della relazione tra autore e vittima, è che gli atti coercitivi, anche solo minacciati o di minimale apparente portata lesiva, operanti a diversi livelli (**fisico, sessuale, psicologico o economico**), siano volti a ledere la dignità della persona offesa, umiliandola o limitandone la sfera di libertà anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, affinché, stante la struttura abituale del reato, si sviluppino, fino a consolidarsi, un assetto di potere discriminatorio. **L'accertamento, dunque, deve appuntarsi esclusivamente sulla condotta dell'autore, unico elemento oggettivo e descrittivo della fattispecie penale, non assumendo alcuna valenza, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza della illiceità penale, né la capacità reattiva della persona offesa** (da ultimo Sez. 6, n. 30340 dell'08/07/2022, S., non mass.), **né l'eventuale reciprocità delle condotte, né la concreta idoneità delle violenze di ottenere l'annientamento o la subordinazione della vittima** (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, V.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M.).



.....

Cassazione Penale, n. 9187 del 15.09.2022-03.03.2023, Sez.6

Pres. Fideho, Rel. Di Nicola Travaglini



MASSIMA


È principio di diritto quello secondo cui, in tema di concorso apparente di norme fra i reati di *maltrattamenti*, ex art. 572 c.p., e *atti persecutori aggravati* relazione affettiva, art. 612-bis, comma 2, **ricorra la prima ipotesi se la persona offesa continui ad essere totalmente privata di spazi di autonomia, come avveniva nel corso della convivenza, a tal punto da rendere le violenze senza soluzione di continuità, diversamente la seconda se la persona offesa abbia effettivi spazi di autonomia, materiale e psicologica, rispetto al maltrattante, essendo cessata la convivenza.**

sentenza per esteso



In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dovesse ravvisarsi il reato di maltrattamenti in famiglia solo in ragione della permanenza di un legame di genitorialità condivisa tra imputato e persona offesa).

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, la condotta vessatoria in danno del coniuge separato, anche nel caso in cui risultati avviata dopo la separazione legale o di fatto, permanendo la condizione di "persona della famiglia" del coniuge separato, con riguardo al quale continuano, pertanto, a sussistere gli obblighi di reciproco rispetto, assistenza e collaborazione previsti dall'art. 143, comma secondo, cod. civ.



[...]

3.1. La sentenza impugnata ha escluso l'**assorbimento dedotto dal ricorrente**, condividendo l'orientamento espresso dalla prima decisione, che ha richiamato Sez. 6 n. 31390 del 2023, Rv. 285087, secondo la quale, in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'**accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa**, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di **atti persecutori** di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di **maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa (Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, P., Rv. 285087 - 01) ed escludendo la rilevanza, ai fini del vincolo, della presenza del figlio, anche perché le condotte dell'imputato non si sono dipanate nell'ambito dei contatti con la donna destinati all'esercizio della genitorialità ma, talvolta, usando lo stesso minore come pretesto di contatto** (v. pag. 18 della prima sentenza).

3.2. L'indirizzo richiamato dalla decisione, valorizza il monito della Corte costituzionale che, con sentenza n. 98 del 2021, ha delineato i rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, esortando l'interprete a **non dilatare il significato letterale del termine "convivenza" fino a ricomprendere al suo interno rapporti precari o permanenze occasionali di un partner nell'abitazione dell'altro, pena, altrimenti, la violazione del principio di tassatività di cui all'art. 25 Cost. e l'accesso a forme di analogia in malam partem in favore della più grave fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen.** Di conseguenza, secondo tale orientamento, la mera filiazione comune, implicando rapporti unidirezionali dei genitori nell'interesse del figlio, non genera alcun autonomo o ulteriore rapporto di tipo familiare tra il padre e la madre, sicché resta estranea all'ambito di tutela accordata dal delitto di maltrattamenti in famiglia.


3.3. L'indirizzo ha inteso superare un precedente orientamento, secondo il quale il delitto di maltrattamenti in famiglia è sempre configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente qualora l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla comune filiazione (Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V., Rv. 285330; Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020; Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, S., Rv. 267915; Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078).

3.4. Il legislatore del 2025 ha incluso espressamente la relazione fra genitori non più conviventi all'interno di quei rapporti meritevoli della protezione nell'ambito dell'art. 572 cod. pen. prevedendo, all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, legge n. 181 del 2025 che, nella platea dei soggetti passivi, rientri anche "la persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione".

3.5. Ritiene questo Collegio che non può darsi rilievo, al fine di sostenere l'assorbimento della condotta di stalking in quella di maltrattamenti, alla modifica apportata all'art. 572 c.p. che ha esteso la fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen., includendovi i rapporti tra agente e vittima determinati dalla filiazione.

Innanzitutto, manca radicalmente qualsiasi assorbimento delle condotte criminose successive alla cessazione della convivenza, in quelle maltrattanti ad essa precedenti, integrando le prime una condotta criminosa, a prescindere dalla loro qualificazione nell'una o nell'altra previsione.

In secondo luogo, non può applicarsi la predetta novella a condotte antecedenti alla sua entrata in vigore, in ragione del divieto di retroattività della fattispecie penale sfavorevole.




[...]

4.1 Secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e alla ricostruzione del fatto, **anche sulla base delle sole dichiarazioni rese alla persona offesa**, sempre che siano sottoposte a **vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni** (ex multis Sez. U, n. 4146 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, Rv. 285273; Sez. 6, n. 39578 del 04/10/2022, V.; Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, n. 8342, Rv. 281005).

Le dichiarazioni dei figli e dei parenti stretti (madre e sorelle) della persona offesa, **pur non necessarie** in ragione del motivato apprezzamento di merito in ordine alla sua credibilità ed attendibilità - sì come ampiamente valutata dalle conformi decisioni di merito, sono state correttamente individuate quale riscontro della sua narrazione, in quanto contraddistinte da contenuti pienamente convergenti rispetto ai fatti riferiti, idonei soprattutto ad inquadrare e descrivere il contesto fattuale di tipo violento e discriminatorio che l'imputato ha imposto all'intero nucleo familiare con una serie di condotte vessatorie sistematicamente reiterate nel tempo.


[...]





Sez. 6 ~ , Sentenza n. 32042 del 08/07/2024 Ud. (dep. 06/08/2024) Rv. 286854 - 01

**In tema di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori, la pendenza di ricorso per separazione coniugale con richiesta di affidamento esclusivo dei figli, promosso dalla persona offesa, non inficia per sè sola l'attendibilità di questa.**





4. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ovvero sia i "riscontri". (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., principio secondo il quale il giudice è tenuto a valutarne il contenuto verificando l'**attendibilità intrinseca del racconto** e la **credibilità soggettiva del testimone**.

4.1. La giurisprudenza, al riguardo, ha enucleato un complesso di regole di esperienza, ritenute astrattamente valide, quali il **principio di affidabilità** (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), il **principio di normalità** (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo), il **principio di responsabilità** (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Nardiello; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152). **Tali considerazioni spiegano perché la presunzione di attendibilità della testimonianza, o presunzione di veridicità, valga iuris tantum** in quanto, innanzitutto, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice all'esito della verifica della stessa e, comunque, suscettibile di prova contraria.

4.2. Il percorso valutativo volto all'accertamento dell'attendibilità del testimone **non può, però, assumere come base di partenza l'ipotesi contraria**, ovvero sia che, soprattutto quando persona offesa, riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato detto assunto - presidiato dalle corrispondenti fattispecie penali (artt. 368 e 372 cod. pen.) e dalle regole probatorie volte al loro accertamento - altrimenti si contraddice la presunzione di veridicità, giuridicamente desumibile dall'art. 198 cod. proc. pen., per ricadere in una presunzione, non prevista dalle norme processuali penali, non sorretta da dati di conoscenza, ma espressiva di mere congetture del giudice.)



[...]



In sostanza, il discorso giustificativo della valutazione del giudice, allorché l'unica prova sia costituita dalla testimonianza della persona offesa - diversamente da quanto avvenuto nella specie - deve dare conto: della coerenza intrinseca della dichiarazione e della sua congruenza rispetto ai fatti, anche utilizzando regole di comune esperienza ove necessarie - soprattutto per **delitti di violenza domestica o nelle relazioni strette, commessi in luoghi chiusi e in assenza di testimoni, che assumono modalità ricorrenti e cicliche** -, e operare, infine, la **valutazione di plausibilità del suo grado di resistenza rispetto ad eventuali elementi di segno opposto**, concludendo il ragionamento probatorio con un «alto grado di credibilità razionale», formula espressiva del conseguimento di una "certezza processuale" (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138). Affinché si pervenga a detto «alto grado di credibilità razionale» in ordine al fatto compendiato nell'imputazione, in forza di quanto risultante dalla testimonianza della persona offesa, vagliata criticamente dal giudice e di per sé fonte di prova sufficiente all'affermazione della responsabilità penale dell'indagato/imputato, il ragionamento probatorio può servirsi di ulteriori elementi, dotati di valenza conoscitiva e capaci di **fornire conferme o smentite** alla prova testimoniale.

4.3. Questo può avvenire attraverso un procedimento logico che, secondo la dottrina, fa leva "sull'inferenza alla migliore spiegazione", perché volta a privilegiare, tra le varie ipotesi, quella dotata di maggiore potere esplicativo o di maggiore plausibilità, partendo da fatti noti, rilevanti, esposti in modo completo anche attraverso l'impiego di massime di esperienza, desumibili da fonti normative o giurisprudenziali, nazionali o sovranazionali, purché avulse da convincimenti soggettivi.

4.4. Nello svolgere detta valutazione nei reati di violenza domestica nei confronti delle donne, **il giudice, in applicazione dei menzionati principi di diritto e della natura abituale del reato, è tenuto a dare specifico conto: a) di tutte le circostanze concrete della relazione maltrattante nel suo intero sviluppo; b) della verifica puntuale di forme discriminatorie e/o di una condizione di supremazia (economica, affettiva, psicologica, sessuale, ecc.) dell'autore rispetto alla persona offesa, desumibile dall'accertamento della quotidiana gestione del rapporto nell'assunzione delle decisioni familiari e all'effettiva autonomia del partner; c) dello sviluppo ciclico che connota questo tipo di delitto.**

[...]

6.2. Va ricordato [...] che i tempi relativi alla scelta di denunciare nei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne non può mai riflettersi automaticamente sulla valutazione di inattendibilità della persona offesa. Come già chiarito da questa Corte, solo l'ordinamento stabilisce i termini entro i quali un diritto può essere esercitato davanti all'autorità giudiziaria. Per proporre querela il termine è fissato dall'art. 124 cod. pen., mentre per la denuncia esso non è stabilito. Ne consegue che il momento in cui detti atti sono presentati non può essere, di per sé, dimostrativo dell'attendibilità o meno di chi adisce le vie legali nei confronti di qualcuno, in quanto delinea solo la finestra temporale riconosciuta per la ponderazione dell'esercizio di un diritto che specie a fronte di un delitto abituale procedibile di ufficio, quale è quello denunciato da R, non prevede termini per richiederne la tutela. **Allorchè, invece, il giudice di merito intenda valorizzare il tempo decorso dal reato, rispetto alla presentazione della denuncia o della querela, deve offrire puntuale e specifica motivazione sugli elementi di fatto in forza dei quali giunge alla propria decisione, previo esame della relazione affettiva tra imputato e persona offesa; delle eventuali ragioni addotte da quest'ultima per pervenire alla propria decisione, e, in ogni caso, della specificità del delitto denunciato quando per esso sia necessario un tempo di elaborazione della scelta in considerazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare per la stessa vittima che, nella specie, era priva di qualsiasi autonomia economica e madre di due bambini piccoli** (Sez. 6., n. 38306 del 14/06/2023, P.).










8.4. [...]

Quando la **persona offesa sia anche lesa civilmente dal reato**, avendone subito un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile, ha il diritto di esercitare l'azione civile mantenendo le prerogative proprie della persona offesa dal reato e **la sua testimonianza può essere posta, anche da sola, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica della sua credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto**. La circostanza che vi sia un risvolto economico derivante dalla responsabilità dell'imputato **non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità** della sua dichiarazione, **potendo risultare «opportuno», ma non necessario, per il giudice «procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi»** (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.253214, § 11.1.; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312) volti ad escludere l'intento calunnioso del dichiarante e non risolvendosi in autonome prove del fatto o di ogni segmento della narrazione. Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, come si è visto, che la testimonianza della persona offesa, anche costituita parte civile, possa essere legittimamente utilizzata come **unica fonte ricostruttiva** del fatto per il quale si procede, non dovendosi applicare i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Ritenere che la stessa in detto caso abbia una credibilità attenuata, o prossima a quella prevista dal citato art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., rischia di determinare una forma di **vittimizzazione secondaria** non consentita, in quanto la persona offesa, in assenza di qualsiasi dato normativo che lo preveda, **si troverebbe nell'alternativa tra rinunciare ad esercitare un proprio diritto, previsto dall'ordinamento, per essere creduta o esercitarlo con l'obbligo di uno standard superiore di prova** (Sez. 3, n. 4252 del 18/11/2024, dep. 2025, M., cit.).



[..]12. L'ulteriore argomento conclusivo della sentenza, diretto ad **escludere l'attendibilità della persona offesa, è quello di avere denunciato il marito in pendenza della separazione coniugale in quanto «non può essere certo un caso» che il giudizio civile avesse subito «un'imprevedibile accelerazione giusta in concomitanza con la denuncia» della donna segnalata al Giudice istruttore anche e ottenendo l'affidamento esclusivo dei figli e l'assegnazione della casa coniugale.**


12.1. Questo passaggio della motivazione risponde a quello che la **Corte EDU nella sentenza Scuderoni contro Italia**, cit., al § 118 ha qualificato come un vero e proprio stereotipo pregiudizievole che «si traduce in particolare in una tendenza sistematica, in primo luogo, a **ridurre la violenza all'interno della coppia al rango di semplici conflitti** e, in tal modo, a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando il diverso potere generato dalla violenza stessa....., a presumere automaticamente che la vittima, se è all'origine della separazione, cerchi di vendicarsi, di ottenere un risarcimento o di punire il partner». La menzionata sentenza della Corte EDU ha dato conto come «dall'ultimo rapporto del Grevio sull'Italia (paragrafo 58) emerge che le violenze contro le donne e i minori spesso si intensificano a seguito di una separazione. Le modalità di fissazione dei diritti di visita e di alloggio costituiscono uno strumento ricorrente di perpetuazione delle violenze sia fisiche che psicologiche. Tali modalità sono infatti regolarmente strumentalizzate al fine di influenzare in maniera persistente l'ex compagna, il che produce l'effetto di trasformare i contatti tra i due genitori in una forma di violenza post separazione.» (§ 104).



12.2. Peraltro, **stigmatizzare la persona offesa per avere denunciato i fatti in corso di separazione non tiene conto dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 64-bis disp. att. cod. proc. pen.** per effetto della l. n. 69 del 2019, cioè l'obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria penale dei provvedimenti emessi nei procedimenti penali, per delitti di violenza domestica e di violenza contro le donne, all'Autorità giudiziaria civile, affinché ne tenga doveroso conto proprio a tutela dei minorenni per le decisioni da adottare sulla responsabilità genitoriale e sul diritto di visita del genitore maltrattante [...] **Va ricordato che il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. è di mera condotta ed è solo il comportamento dell'autore ad essere oggetto di accertamento per valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano.**




sentenza per esteso



Sez. 6 - , sentenza n. 39508 del 23/10/2025 Ud. (dep. 09/12/2025) Rv. 289028 - 01

Presidente De Amicis, Relatrice Di Giovine

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, **non è necessaria, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, la presenza fisica di quest'ultimo sul luogo in cui si realizzano le condotte maltrattanti, essendo sufficiente che il minore percepisca le violenze fisiche o psicologiche commesse, anche soltanto per via uditiva.** (Fattispecie in cui il figlio infradecenne della coppia aveva assistito a plurimi episodi di maltrattamento del padre in danno della madre, tra i quali anche uno in cui il predetto, dopo avere udito il pianto delle donna, le aveva offerto conforto morale).



.....



Sez. 6 - , Sentenza n. 47121 del 05/30/2023 Ud. (dep. 23/11/2025 ) Rv. 285479 - 01  
Presidente Costanzo, Relatrice Tripicione

In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", a **precindere dall'età del minore**, purché il **numero, la qualità e la ricorrenza** degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Sez. 6 - , Sentenza n. 20128 del 22/05/2025 Ud. (dep. 29/05/2025 ) Rv. 288101 - 01  
Presidente Fucella, Relatrice Tripicione

Ai fini dell'integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., **non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio** in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che **il numero, la qualità e la ricorrenza** degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

**conf. Sez. 6 - , Sentenza n. 27802 del 15/04/2025 Ud. (dep. 29/07/2025 ) Rv. 288416 - 01**



.....



Sez. 6 - , Sentenza n. 893 del 09/12/2025 Ud. (dep. 09/01/2026 )Rv. 289273 -01  
Presidente Aprile, Relatrice Iannicello

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il giudice, per il riconoscimento dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, è tenuto ad accertare, avendo riguardo alla qualità e non alla quantità delle condotte cui quest'ultimo assiste e alle modalità della loro realizzazione, l'idoneità delle stesse a determinare nel predetto uno stato di sofferenza fisica o psicologica, da apprezzare in termini di astratta offensività in base all'"id quod plerumque accidit".

(conf. Sez. 6 - , Sentenza n. 10578 del 11/03/2026 Ud. (dep. 19/03/2026) Rv. 289536 - 01)



.....  
.....  
.....  
.....  
.....



2.4. I... il ricorrente – al fine di contestare la valutazione dei giudici quanto alla ritenuta abitudine delle condotte vessatorie ritiene, per un verso, inverosimile che un soggetto vittima di sistematiche condotte maltrattanti possa sopportare un regime di vita avvilente, senza rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, e, per altro verso, che la ciclicità delle condotte vessatorie non possa desumersi solo dal racconto delle persone offese, in assenza di denunce o verbali di pronto soccorso.

2.5. In ordine alla prima delle questioni, l'affermazione difensiva non considera le **modalità insidiose, circolari e manipolatorie** in cui può svilupparsi la violenza domestica (Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O.), capaci come tali di confondere la persona offesa. L'ostilità espressa dall'autore **inizialmente solo con violenza verbale e psicologica**; l'**esplosione della violenza fisica** a cui la persona offesa non sempre reagisce, temendone l'incremento; il **pentimento** dell'agente che genera nella vittima il senso di colpa e la convinzione del cambiamento; l'**incremento della violenza** (Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F.) **sono alcune delle situazioni più frequenti, che possono incidere sulla scelta della vittima in ordine all'an e al quomodo della denuncia. Dunque, i tempi relativi alla scelta di denunciare, con riferimento ai reati di violenza di genere e domestica, non possono riflettersi automaticamente sulla valutazione di inattendibilità della persona offesa** (ex multis, Sez. 6, n.12066 del 24/11/2022, dep. 2023, T.; Sez. 6, n. 176 del 28/01/2026, P, non mass.).




2.6. Si è, infatti, precisato come **il momento in cui viene presentata la denuncia** ha un valore neutro e **certamente non può essere, di per sé, dimostrativo dell'attendibilità o meno di chi adisce le vie legali nei confronti di qualcuno**, in quanto **delinea solo la finestra temporale riconosciuta per la ponderazione dell'esercizio di un diritto che, specie a fronte di un delitto abituale procedibile di ufficio, quale è quello in esame, non prevede termini per richiederne la tutela**. Peraltro, la condizione personale della vittima consente di ritenere come **le mancate denunce, i ridimensionamenti e le ritrattazioni da parte della persona offesa siano indicatori sintomatici dell'esposizione di essa alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante** attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie e condizionamenti (Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O.; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P.; Sez. 3, n. 32379 dell'11/05/2021, S.). E ciò a maggior ragione quando si sia al cospetto di una persona offesa che, in assenza di adeguate forme di protezione, rischia di essere vittima certa delle ritorsioni dell'imputato.

2.7. In questa prospettiva ermeneutica si pongono le sentenze della Corte EDU in materia di violenza domestica, tra cui va segnalata la recente **sentenza Scuderoni contro Italia, del 23 settembre 2025**, là dove - nel richiamare gli esiti dei lavori svolti dal Grevio (Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per la valutazione dell'effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul) - ha concluso nel senso che è **'ingiustificabile lasciare alla vittima l'onere di spiegare perché non ha sporto denuncia prima'**. In tal senso anche le fonti sovranazionali recepite dal nostro Paese, tra cui si segnala l'**art. 55** della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con L. n. 77 del 2013, detta **Convenzione di Istanbul**. La norma in oggetto indica tali comportamenti tutt'altro che eccentrici o sospetti, essendo essi connotati alla dinamica di detti reati, tanto da imporre che i procedimenti penali continuino "anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia".


2.8. Non coglie nel segno la **ulteriore doglianza sull'assenza di riscontri** al racconto delle **persone offese, costituite parti civili**. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, **non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.**, riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", ovvero sia i "riscontri". (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Anzi, **al pari di qualsiasi altra testimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen.**, per il principio di **affidabilità** (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio di **normalità** (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo) e per il principio di **responsabilità** (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Nardiello; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152).



2.9. **Il percorso valutativo - volto all'accertamento dell'attendibilità del testimone, anche quando si tratti della persona offesa costituita parte civile - non può, dunque, assumere come base di partenza l'ipotesi che il testimone riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato detto assunto, non ravvisabili nel caso di specie e non efficacemente evidenziati dalla difesa. Non può infatti ritenersi, come genericamente prospettato nel ricorso, che la persona offesa abbia una credibilità attenuata, o prossima a quella prevista dal citato art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. perché parte civile.** La vittima - come precisato da questa Corte - non può trovarsi nell'alternativa tra rinunciare a esercitare un proprio diritto, previsto dall'ordinamento, per essere creduta o esercitarlo con l'obbligo di uno **standard superiore di prova** (Sez. 3, n. 4252 del 18/11/2024, dep. 2025, M., Rv. 287426). Peraltro, come è noto, il sistema processuale, sulla spinta delle Direttive dell'UE (2012/29 e 2024/1385) e delle Convenzioni sovranazionali, sta incrementando i diritti della persona offesa per consentirle di partecipare attivamente al processo penale ed alla sua dialettica, sin dalle prime fasi, anche attraverso una difesa tecnica in una logica di tutela, anche risarcitoria (art. 24 della Direttiva 2024/1385/UE e art. 30 della Convenzione di Istanbul), che va ben al di là della semplice volontà di far valere un legittimo interesse economico. L'aprioristico dubbio sulla genuinità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, solo perché parte civile, configgerebbe dunque con l'impianto normativo, nazionale e sovranazionale, in assenza di un dato normativo che lo preveda ed anzi sarebbe espressione di un pregiudizio vittimizzante.






5. È, invece, fondato il secondo motivo con cui si censura la sentenza impugnata in relazione al punto in cui è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. Si legge nella sentenza impugnata (pag. 4) che uno dei tanti episodi aggressivi di cui si era reso responsabile il Ra.Ga. era avvenuto in presenza del di lui nipote, An., di quattro anni. L'imputato aveva aggredito la sorella, madre del bambino, con un pugno alla testa (cfr. pag. 13 della sentenza di primo grado). I Giudici di merito hanno ritenuto sufficiente - ai fini della integrazione della circostanza in esame - la commissione di tale unico episodio, non essendo a tal fine necessaria la presenza del bambino al compimento di altre condotte aggressive.

5.1. La configurabilità di tale circostanza è un tema non nuovo, pervenuto all'attenzione di questa Corte, che non sempre è giunta a conclusioni univoche e a valutazioni sovrapponibili. Ad avviso del Collegio, **l'errore di fondo che accomuna le diverse letture della norma si annida nella polarizzazione dell'attenzione sul numero di episodi necessari per integrare la circostanza in oggetto, essendosi discusso se bastasse un solo episodio o se fosse, invece, necessaria una pluralità di episodi.** Ma una tale impostazione finisce per tradire la ratio della norma, ravvisabile nel "best interest of the children", che è principio immanente all'ordinamento interno (artt. 29 e 30 Cost.) ed è sancito dalle fonti sovranazionali, segnatamente dalla Cedu (artt. 3 e 8), dalla **Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, e dalla **Convenzione di Istanbul** (artt. 26, 48 e 31).

5.2. Logico corollario di tale premessa è che non è rilevante il numero degli episodi a cui il minore assiste. **È necessario considerare la "qualità" piuttosto che la "quantità" degli episodi di violenza intrafamiliare, potendo solo in tal modo essere accertata la idoneità di essi a determinarne uno stato di sofferenza, fisica o psicologica del minore. Idoneità che non richiede una verifica in concreto, ma semplicemente la valutazione di astratta offensività, nel senso che, sulla base dell'id quod plerumque accidit, quell'episodio o quegli episodi debbono essere tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore.** E ciò ad onta della natura di reato di pericolo e non di danno del delitto di maltrattamenti in famiglia.



.....


Cassazione penale sez. VI, 11 marzo 2026 -19 marzo 2026, n. 10578

Presidente Aprile, Relatrice Iannicello

5.3. Tale ermeneutica va affermandosi nelle recenti sentenze di questa Sezione (Sez.6, n 35850 del 16/09/2025, C. Rv288925; Sez. 6, n 893 del 09/12/2025, S, Rv. 289273; Sez. 6, n 242 del 10/02/2026, S, non mass.). È condivisa anche da questo Collegio, **essendo essa maggiormente rispettosa dei principi di offensività e di proporzionalità. Non convince, infatti, il precedente orientamento (cfr Sez. 6, n. 20128 del 22/05/2025, P., Rv. 288101), secondo cui il termine "fatto", a cui assiste il minore, deve essere costituito da un numero minimo di episodi, in ragione della natura abituale del reato.** Una tale lettura non trova conferma nella littera legis, in parte qua dal tenore ambiguo, e conduce ad un arretramento di tutela, finendo per svuotare la portata innovativa dell'intervento normativo del 2019. Peraltro, non considera che anche un unico episodio di violenza può, per le concrete modalità di svolgimento del fatto, essere idoneo a cagionare un significativo trauma al minore. Viepiù in considerazione del fatto che, in ragione dell'incompletezza dello sviluppo psico-fisico di tali soggetti, costoro sono più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva, specie se è commessa ai danni di uno dei genitori.

5.4. Inoltre, come già rilevato da questa Sezione (sent. n. 242 del 10/02/2026 già citata), il comma 2 dell'art. 572 cod. pen. fa riferimento al termine fatto anche in relazione alla circostanza aggravante dell'**uso delle armi**: la norma, infatti, prevede che "la pena è aumentata... se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore,... ovvero se il fatto è commesso con armi".

Stando, dunque, alla formulazione letterale – che è appunto identica in relazione alle due circostanze – **tale interpretazione dovrebbe valere anche per l'aggravante dell'uso dell'arma, mentre, invece, è costante l'orientamento secondo cui è sufficiente anche un uso meramente occasionale o isolato, in quanto comunque espressivo di maggiore disvalore della condotta** (così Sez. 6, n. 35859 del 16/09/2024, P., Rv. 286965).



5.5. Analogamente **non è condivisibile l'orientamento**, più datato e pur condiviso da questa Corte, secondo cui sarebbe **sufficiente anche un unico episodio, e ciò indipendentemente dalla sua gravità**. È il caso di evidenziare come la circostanza in oggetto comporti conseguenze particolarmente pregiudizievoli in capo all'imputato, incidendo apprezzabilmente sulla pena, con un aumento fino alla metà, e prevedendo il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena stessa, secondo quanto disposto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen.. **Tali conseguenze non possono, dunque, prescindere dalla portata offensiva e lesiva dell'episodio e della effettiva incidenza sulla vittima minorene; diversamente si andrebbe a privilegiare una interpretazione non costituzionalmente orientata, perché poco rispettosa del principio di proporzionalità tra fatto e conseguenze penali.**

5.6. Ebbene, nel quadro di tali principi, è evidente che i Giudici di merito non si sono attenuti alle indicate regule iuris.

Nel rigettare la richiesta dell'appellante tesa ad escludere l'aggravante in parola la Corte di appello si è limitata ad affermare che i maltrattamenti in famiglia sono aggravati essendo sufficiente che un unico episodio si sia verificato alla presenza del minore. I Giudici di merito non hanno chiarito le modalità dei fatti e **non hanno espresso alcun giudizio circa la idoneità di essi a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica** nel piccolo An.. Siffatta lacuna argomentativa non è colmabile neanche sulla base della lettura della pronuncia di primo grado, anch'essa assertiva e sbrigativa in parte qua.




[...]

1.2. Quanto alla circostanza aggravante dei maltrattamenti - ravvisata nei confronti del figlio più piccolo, Lo., sia in quanto persona offesa direttamente dalle condotte del padre sia perché assistette a quelle perpetrate ai danni della madre -, è vero che **la sua sussistenza è stata basata dalla Corte d'Appello sulla dichiarazione del figlio più piccolo Lo. che, in sede di audizione protetta, riferì di sentirsi in una "condizione di impotenza rispetto agli agiti del padre rivolti nei confronti degli altri familiari"**. Ma è altresì vero che la sentenza di primo grado (la quale, trattandosi di c.d. "doppia conforme" integra la motivazione del provvedimento impugnato. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), prim'ancora di riportare tale frase, aveva rilevato come **il medesimo Lo. avesse dichiarato di non sentirsi affatto al sicuro entro le mura di casa, avendo quantificato la percezione del suo "grado di protezione nel valore di tre su una scala da uno a dieci"**.

Pertanto, precisato che l'apprezzamento dell'attendibilità di un teste, nonché del senso complessivo delle sue dichiarazioni, presuppone un giudizio squisitamente di merito, che - se compiuto e coerente, come nel caso di specie - esula dal sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Caiazzo, Rv. 289369; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedito, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), non vi sono ragioni per dubitare che il piccolo Lo. fosse persona offesa del reato di maltrattamenti.

Così come non vi sono ragioni nemmeno per dubitare della **configurabilità dei maltrattamenti "assistiti"**, posto che, a tal fine: per un verso, si deve guardare alla qualità e non alla quantità degli episodi maltrattanti cui assiste il minore, dovendosi accertare, quale che ne sia il numero, l'idoneità di tali episodi a compromettere lo sviluppo psico-fisico del predetto, in termini di astratta offensività, sulla base dell' *id quod plerumque accidit* (Sez. 6, n. 10578 del 11/03/2026, R., Rv. 289536); per altro verso, non si richiede la presenza fisica del minore sul luogo in cui si realizzano le condotte maltrattanti, essendo sufficiente che egli percepisca le violenze fisiche o psicologiche commesse, anche soltanto per via uditiva (Sez. 6, n. 39508 del 23/10/2025, A., Rv. 289028).




4.1. Quanto alla aggravante correlata alla presenza del figlio minore [...] questo Collegio ritiene di dover condividere l'orientamento - affermato in analogia fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti in famiglia posti in essere alla presenza di un **minore di pochi mesi di vita** - secondo il quale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, prevista dall'**art. 61, n. 11 -quinquies, cod. pen., non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza (Sez. 6, n. 55833 del 18/10/2017, V., Rv. 271670 - 01) e il principio può essere affermato anche nel caso di specie - al di là della specialità della aggravante - in ragione della sovrapposibilità della circostanza prevista dall'art. 61 n. 11-quinquies cod. pen. a quella in parola.**

Nell'affermare il principio, è stato condivisibilmente argomentato che, ai fini della integrazione della circostanza aggravante, è "sufficiente che il minore sia **esposto** alla percezione degli atti di violenza e che non sia in alcun modo richiesto che questi sia anche in grado, per il grado di maturità psicofisica conseguito, di realizzare, di comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza. Tale conclusione esegetica discende dalla piana lettura della disposizione, interpretata secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse - in conformità all'art. 12 delle Preleggi -, là dove prevede esclusivamente che l'azione si svolga "in presenza" del minore e **non richiede, in nessuna parte, che questi abbia raggiunto un'età o un grado di sviluppo intellettuale o psicologico tale da poter apprezzare la natura violenta o offensiva dell'agire che venga perpetrato intorno a sé. Non potrebbe, pertanto, non risultare arbitraria l'introduzione per via interpretativa -giurisprudenziale - di una qualunque limitazione non prevista dal legislatore all'applicazione della fattispecie correlata all'età o al livello di maturità del soggetto che assista, suo malgrado, alle condotte vessatorie(...)** La lettura privilegiata si appalesa, d'altronde, coerente con la ratio dell'elemento circostanziale, che si correla all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti aggressivi che siano realizzati in loro presenza.




Non è revocabile in dubbio il maggior disvalore della condotta maltrattante che sia posta in essere da un soggetto nei confronti di un altro in presenza di un minore, costretto ad essere suo malgrado spettatore delle manifestazioni di violenza, fisica o morale. **Da un punto di vista oggettivo, l'azione aggressiva viene ad avere uno spettro più ampio, là dove va ad attingere una pluralità di soggetti anziché il solo partner, e realizza un'offesa di più grave intensità al bene tutelato dalla norma (la famiglia), comportando inevitabili ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata; dal punto di vista dell'elemento soggettivo, manifesta una deliberata e consapevole trascuratezza dell'agente verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali dei figli...** La lettura ermeneutica proposta è conforme all'insegnamento espresso da questa Corte in relazione ad altre ipotesi delittuose. In particolare, in materia di **diffamazione**, si è ritenuto integrato il requisito della comunicazione con più persone anche quando le frasi offensive siano pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età (nella specie di due e quattro anni) qualora questi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne abbiano colto la generica portata lesiva, tanto da esserne rimasti turbati e diventino potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori (Sez. 5, n. 16108 del 23/02/2017, L., Rv. 270672)". A tale ultima considerazione può essere aggiunta anche l'ulteriore decisione espressa da Sez. 3, n. 46236 del 05/06/2024, A., Rv. 287203 - in fattispecie relativa a delitto di **violenza sessuale** posto in essere alla presenza di un minore di poco più di un anno - secondo la quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11 quinquies, cod. pen., la prescritta "presenza" del minore alla commissione del fatto postula **la sola percezione visiva o auditiva** di quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli eventi delittuosi. Coticché, in conclusione, il dato testuale dell'art. 572, comma 2, cod. pen. non richiede, per il riconoscimento della aggravante, alcuna indagine, da parte del Giudice di merito, sulla concreta incidenza della condotta sulla personalità del minore, alla cui presenza la condotta è realizzata.



Cassazione penale, sez. VI, 9 aprile 2025, n. 13839

Nel reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) al fine di provare la presenza dei figli minori che costituisce aggravante (art. 572, comma 2, c.p.) è sufficiente la dichiarazione della vittima del reato. Nella fattispecie i maltrattamenti e le vessazioni erano state posti in essere dal marito a danno della moglie in presenza del loro unico figlio minore.






## Art. 351 c.p.p.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**1-ter.** Nei procedimenti per i delitti previsti dagli **articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis** del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da **persone minori**, si avvale dell'ausilio di un **esperto in psicologia o in psichiatria infantile**, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una **persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità**. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

**1-quater.** Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, **salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.**







## Art. 362 c.p.p.

1. Il **pubblico ministero** assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

**1-bis.** Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1 ter, il pubblico ministero, **quando deve assumere informazioni da persone minori**, si avvale dell'ausilio di un **esperto di psicologia o psichiatra infantile**. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una **persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità**. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.


**1-ter.** Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577 bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli **articoli 572, 593 ter**, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, **entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.** Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la **possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato.** L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale.







Cassazione penale, Sez. VI sentenza n. 10560 del 10 marzo 2026

In tema di maltrattamenti ed in generale per i reati ricompresi nell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., la mancata audizione della persona offesa entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato in assenza di un formale provvedimento del pubblico ministero che ne differisca l'espletamento in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 L. n. 69/2019 non è assistita da alcuna sanzione processuale, integra al più un illecito disciplinare e non determina né nullità, né inutilizzabilità degli atti nel frattempo compiuti, né incide sulla legittimità dell'applicazione o del mantenimento delle misure cautelari personali.






## **Art. 192 c.p.p.**




1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).




## Art. 194 c.p.p.




1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. **La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.**
3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.






## Art. 196 c.p.p.




1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'**idoneità fisica o mentale** a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.






## Art. 392 c.p.p.


1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
- a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
  - b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
  - c); d); e);
  - f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
  - g).

**1-bis.** Nei procedimenti per i delitti di cui agli **articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater**, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, **anche su richiesta della persona offesa**, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di **persona minorenn**e ovvero della **persona offesa maggiorenne**, **anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.**






## Art. 393 c.p.p.



2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.





## Art. 398 c.p.p.


3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

**3-bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393 comma 2-bis.**

**5-bis.** Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 609 quater e 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano **minorenni**, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi **anche in luogo diverso dal tribunale**, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. **Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.** Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.


**5-ter.** Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano **maggioresnni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.**

**5-quater.** Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.






## Art. 498 c.p.p.

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.
  2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.
  3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
  4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegue nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
- 4-bis.** Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.
- 4-ter.** Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorene infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
- 4-quater.** Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.



## Art. 499 c.p.p.

- 
1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
  2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.
  3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
  4. **Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.**
  5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
  6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.
- 6-bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.**




condizione di **consapevolezza da parte del singolo di qualità proprie e di quelle che gli vanno riconosciute in relazione ai suoi meriti ed al ruolo sociale che svolge**; il termine appare, quindi, atto ad abbracciare sia il riflesso soggettivo che quello oggettivo del valore sociale della persona



sentimento di rispetto o riguardo di cui ciascun essere umano è degno in quanto tale; un **complesso di attributi che definiscono la percezione sociale di un individuo** (Antolisei, Nappi)

vittimizzazione che **“non deriva direttamente dal reato in sé, bensì dalla risposta fornita alla vittima da istituzioni pubbliche o private e da altri individui”**.

**Raccomandazione n. 2 del 15 marzo 2023 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa**, sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato, che amplia e sostituisce la precedente Raccomandazione n. 8 del 2006, che conteneva una prima definizione del fenomeno).


Sulla necessità di impedire la vittimizzazione secondaria, cfr. **art. 18 della Convenzione di Istanbul** e, da ultimo, la **direttiva 2024/1385/Ue**, che dovrà essere recepita entro il 14 giugno 2027.








è rappresentata dal complesso delle conseguenze di natura fisica, psicologica, sociale ed economica derivanti dal reato stesso, nel contesto della relazione avuta con l'autore del fatto.

si manifesta quando l'autore della violenza non viene identificato o condannato, contribuendo al consolidarsi di una visione negativa di sé nella vittima.





## Altre Sentenze CEDU



Il Tribunale di Roma, in un'ipotesi di estrema difficoltà economica, ha ritenuto che il licenziamento di un dipendente non era giustificato e ha ordinato la reintegrazione dello stesso. Il licenziamento era stato motivato con la mancanza di personale necessario per l'attività dell'azienda, che era in fase di ristrutturazione. Il dipendente aveva presentato ricorso al Tribunale di Roma, che ha ritenuto che il licenziamento era ingiustificato e ha ordinato la reintegrazione dello stesso. Il licenziamento era stato motivato con la mancanza di personale necessario per l'attività dell'azienda, che era in fase di ristrutturazione. Il dipendente aveva presentato ricorso al Tribunale di Roma, che ha ritenuto che il licenziamento era ingiustificato e ha ordinato la reintegrazione dello stesso.

